

COMUNE DI FURCI SICULO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA REVISORE UNICO DEI CONTI

PARERE N. 04/2018 DEL 07/09/2018 OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 20.08.2018 - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 in favore del Dr. Scalisi Nunzio per pagamento spese legali in seguito a Sentenza esecutiva n.889/17 Giudizio Tributario R.G.R.N.924/14 dell Commissione Tributaria di Messina.

Il Rag. Terranova Francesco, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 23.04.2018, Revisore Unico dei Conti del Comune di Furci Siculo per il triennio 2018-2021

VISTO

- √ La richiesta del 24.08.2018 protocollo n.9975 pervenuta a mezzo pec del 24.08.2018 relativa alla proposta in oggetto;
- √ La proposta n.45 del 20.08.2018;
- ✓ I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili ed allegati alla proposta;

CONSIDERATO

- ✓ Che il Consiglio Comunale con delibera n.59 del 30.12.2017 ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- ✓ Che con Decreto del 09.02.2018 del Ministero dell'Interno il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è il 31.03.2018 ;
- Che il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il bilancio triennale di previsione 2018-2020;

VISTO

- √ l'art.163 del D.Lgs.267/200 che prevede :
- 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.



COMUNE DI FURCI SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA REVISORE UNICO DEI CONTI

- 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
- 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
- 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti per ciascuna missione, programma e titolo gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
- 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.



COMUNE DI FURCI SICULO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA REVISORE UNICO DEI CONTI

- 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).
- 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle, necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

VISTO ALTRESI'

✓ <u>La Deliberazione n.78/2014/PAR</u> depositata il 06.05.2014 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Sicilia che ha specificato:

......non è possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art.193 comma 2 del TUEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell'esercizio, secondo il dettato del comma 1 dell'art.194 del Tuel. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. In quest'ottica,ipotizzare che si possa provvedere proprio durante la "vacanza" del bilancio, costituirebbe un'inammissibile aporia logica.

In secondo luogo, il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell'esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all'adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e , ancor più, di quelli di carattere eccezionale come i debiti fuori bilancio ; a fortiori non è ammissibile che si possano prendere in considerazione spese di ammontare superiore ai dodicesimi a disposizione, calcolati sullo stanziamento dell'ultimo bilancio approvato .

✓ <u>La Deliberazione n.189/2014/PAR della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione</u> Siciliana , la Deliberazione n.177/2015/PAR della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana che hanno riconfermato l'orientamento della spett.le Corte e la

CONSIDERATA

✓ La deliberazione n.18/2016/PAR della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia che tenendo conto della modifica legislativa dell'art.163 del D.Lgs.267/2000 tanto deliberava ".......Pertanto, risolta legislativamente in senso favorevole all'ammissibilità di



COMUNE DI FURCI SICULO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA REVISORE UNICO DEI CONTI

PERTANTO

Tenuto conto delle valutazioni fatte dalla Corte dei Conti nella deliberazione n.18/2016 relativamente al riconoscimento durante l'esercizio provvisorio dei debiti fuori bilancio rientranti esclusivamente nella categoria di cui all'art.194 lettera a) del D.Lgs.267/2000

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta n.45 del 20.08.2018 "riconoscimento debito fuori bilancio al Dr. Scalisi Nunzio" pari ad euro 250,00 oltre oneri di legge se dovuti.

Fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.

SI PRESCRIVE

che sia inviata tutta la documentazione alla competente sezione della Corte dei Conti.

Tanto si doveva.

07.09.2018

Il Revisore Unico dei Conti Rag. Terranova Francesco -- firmato digitalmente----